

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 978

Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva
realizzazione del credito

09/02/2025 - 09:38

Indice

1. DDL S. 978 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 978	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 27/11/2024	11
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 209 (pom.) del 10/12/2024	15
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 210 (ant.) dell'11/12/2024	20
1.4. Trattazione in consultiva	21
1.4.1. Sedute	22
1.4.2. Resoconti sommari	23
1.4.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	24
1.4.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 194 (pom.) del 10/12/2024	25

1. DDL S. 978 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 978

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 978

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2023

Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

Onorevoli Senatori. - L'attuale sistema di realizzazione del credito risulta, come noto, farraginoso, poco funzionale, ma soprattutto non in linea con gli *standard* europei che impongono il principio dell'effettività degli strumenti di tutela processuale. Tale ritardo storico nella realizzazione delle pretese creditorie non è stato risolto neanche dalla recente introduzione del processo civile telematico e si dovranno attendere gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta riforma Cartabia, per comprendere se questo nuovo rito permetterà una effettiva accelerazione dei processi.

Tutto ciò sta ancora alimentando il clima di sfiducia negli operatori economici nazionali ed europei, con un impatto negativo sul nostro sistema economico-produttivo.

È chiaro infatti che, nel momento in cui l'operatore economico deve affrontare complesse procedure per la realizzazione di un credito (*litigation risks*), con il rischio di non riuscire poi a realizzare il credito medesimo, finisce inevitabilmente con il perdere fiducia nel sistema della giustizia civile del nostro Paese: le conseguenze in tema di perdita di competitività nei mercati europei sono facilmente intuibili. Il rischio è quello di un vero e proprio isolamento commerciale.

Partendo da queste premesse si intende semplificare e deburocratizzare la gestione di una procedura piuttosto frequente nei tribunali civili italiani: si allude al ricorso per decreto ingiuntivo. Come noto la procedura monitoria costringe il creditore a rivolgersi al giudice civile, onorario o togato, per ottenere l'ingiunzione.

Il giudice adito, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 633 del codice di procedura civile, procede con l'emissione di un decreto ingiuntivo su una formula che, nella pratica, è già predisposta in calce al ricorso dal medesimo difensore.

Si tratta insomma di una mera verifica documentale e cartolare.

Tant'è vero che il procedimento monitorio si caratterizza per la mancanza del contraddittorio che è posticipato alla eventuale successiva fase dell'opposizione.

Si propone allora, nella logica di semplificare l'attività burocratica dell'amministrazione della giustizia civile, di superare il preventivo filtro del giudice civile, consentendo, nella logica della semplificazione procedimentale che ha caratterizzato la legislazione italiana negli anni scorsi (si allude per esempio ai meccanismi dell'autocertificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e della segnalazione certificata di inizio attività, introdotta dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio che verrebbe dal medesimo poi notificato alla controparte debitrice. Trattandosi di un atto di parte, tale provvedimento non sarebbe caratterizzato dalla spendita di poteri pubblicistici, quali quelli connessi alla concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, di norma prerogativa riservata all'autorità giudiziaria.

Si badi bene, qui non si vuole creare un meccanismo sostitutivo della autorità giudiziaria: questa

ingiunzione non sarebbe, almeno in questa fase, munita di esecutorietà.

Si tratterebbe di un procedimento da collocare nell'ambito dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, cosiddetti *alternative dispute resolution*, che si affianca al procedimento tradizionale disciplinato attualmente dal codice di procedura civile.

In buona sostanza è il difensore di parte che accerta gli elementi di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, che il disegno di legge riproduce nel nuovo articolo 656-*bis*, eliminando, per talune ipotesi, quella mera verifica che oggi è svolta dai giudici civili e che tuttavia ha un notevole costo per l'amministrazione della giustizia, provocando un rallentamento e un impatto negativo sulle aspettative di giustizia dei cittadini e delle imprese.

Al fine di evitare preventivamente critiche attinenti alla presunta violazione del principio del giusto processo, dal momento che una parte, quella creditrice, avrebbe la possibilità senza contraddittorio e senza passare attraverso il giudice di procedere con l'emanazione di un provvedimento monitorio, e anche al fine di autoresponsabilizzare il difensore che si avvale di questa procedura, si propone di porre a carico del difensore che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile precisi obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l'emanazione di siffatto provvedimento. Il travalicamento di siffatti limiti, ove caratterizzato da dolo o colpa grave, potrà essere suscettibile di illecito disciplinare dinanzi al competente ordine professionale, salva la responsabilità civile per i danni provocati.

Dopo la notifica del provvedimento monitorio a cura del difensore del creditore, il debitore manterrà inalterata la possibilità di procedere all'opposizione come oggi previsto dal codice di procedura civile, con delle innovazioni che si intende di seguito suggerire.

Nel caso in cui l'opposizione non sia fondata su prove certe dovrà essere respinta e, ove altresì si riveli infondata e temeraria, vi sarà l'obbligo da parte del giudice di procedere all'applicazione della condanna per lite temeraria come previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile.

I vantaggi di questa procedura possono essere così sintetizzati: riduzione dei costi del contenzioso civile, accelerazione dei tempi per l'ottenimento di un provvedimento monitorio e, come effetto, snellimento dell'arretrato pendente presso i giudici civili.

Né tale proposta può essere tacciata di voler sovvertire principi fondamentali dell'ordinamento giuridico quali quelli degli articoli 24 e 111 della Costituzione, poiché in realtà già da tempo il legislatore ha ammesso la possibilità che la realizzazione del credito avvenga attraverso forme di autotutela privata senza il preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria. Si allude qui al recepimento della direttiva 2014/17/UE concernente i mutui immobiliari, cosiddetta *Mortgage credit directive*. Tale normativa risulta ispirata ad alcune legislazioni di stampo chiaramente liberista in vigore da tempo negli Stati Uniti e in Inghilterra. Esistono già, quindi, legislazioni che ammettono la possibilità di realizzazione del credito senza passare per il vaglio dell'autorità giudiziaria. Partendo allora da tali principi ispiratori, si propone pertanto una modifica al codice di procedura civile finalizzata a rendere più flessibile e funzionale il procedimento di realizzazione del credito.

L'articolato del disegno di legge prevede all'articolo 1 l'introduzione, nel nuovo Capo 1-*Bis* al Libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, del nuovo articolo 656-*bis* (rubricato « Intimazione di pagamento ») che disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di danaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile e, relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai (ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie.

Nell'intimazione viene assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato.

Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da

banche.

Nell'atto di intimazione sono infine quantificati spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti.

Si introduce poi l'articolo 656-*ter* c.p.c. (rubricato « Verifica dei presupposti ») con cui si stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile.

Con l'articolo 2 si prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.

L'articolo 3, infine, affida al Ministero della giustizia, nel termine di mesi sei, l'adozione - previo parere del Consiglio nazionale forense - di modifiche o integrazioni regolamentari necessarie ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I è inserito il seguente:

« Capo I- *bis*

DEL PROCEDIMENTO DI INTIMAZIONE FORMALE

Art. 656-*bis*. - (*Intimazione di pagamento*) - L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, nei limiti della competenza di valore del giudice di pace di cui all'articolo 7, può emettere atto con il quale intima il pagamento della somma entro il termine di quaranta giorni, da notificarsi unitamente ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale, con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 281-*undecies* avanti al giudice di pace e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata:

a) se del credito si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634. Si considerano altresì prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e consegnate nelle forme previste dalla legge;

b) se per i crediti di cui all'articolo 633, numeri 2 e 3, sussistano le condizioni di cui all'articolo 636.

Sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.

Il presente articolo si applica limitatamente alle controversie di competenza del giudice di pace ai sensi dell'articolo 7.

Nell'atto di intimazione sono quantificati le spese e gli onorari, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, e se ne intima il pagamento.

Art. 656-*ter*. - (*Verifica dei presupposti*) - È onere dell'avvocato che emette l'intimazione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis* ».

Art. 2.

1. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non verifica la puntuale sussistenza dei requisiti di emissione dell'atto di intimazione di pagamento.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale forense, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 27/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024
206ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1155) Deputato Marta SCHIFONE e altri. - Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se i rappresentanti del Gruppo di Fratelli d'Italia possano esprimersi sull'opportunità di svolgere audizioni sul provvedimento in titolo.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), in qualità di capogruppo, ritiene che, avendo la Camera dei deputati operato tutti gli approfondimenti necessari anche attraverso le audizioni, non sia necessario al momento ripeterne altre. Propone pertanto di proseguire la discussione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene invece per insistere sulla necessità di svolgere almeno un breve ciclo di audizioni e, ad esempio, audire i revisori legali che hanno sollevato il problema dell'ambito di applicazione della norma approvata dalla Camera che sembra non ricomprendere i revisori che non siano membri del collegio sindacale.

Il [PRESIDENTE](#), prima di decidere, si riserva pertanto di sentire i Gruppi che al momento non si sono espressi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento era stato illustrato dal relatore Bazoli. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS), prima firmataria del disegno di legge, sottolinea che si tratta di un provvedimento indispensabile per la tutela non solo delle vittime ma anche della stessa amministrazione penitenziaria. A fronte di morti sospette avvenute in carcere, infatti, è interesse dello Stato tutelare l'operato dell'istituzione carceraria. Con riferimento poi ai costi informa la Commissione di aver interpellato vari esperti che hanno sottolineato come l'importo medio di un'autopsia si aggiri intorno ai settecento euro e che pertanto la copertura finanziaria del disegno di legge potrebbe essere contenuta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(745) ZANETTIN. - Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense.

Ricorda che l'articolo 3 della legge di riforma della professione forense, la n. 247 del 2012, è dedicato ai doveri e alla deontologia forense. L'articolo unico del disegno di legge aggiunge al comma 2 di questo articolo un ulteriore periodo con il quale si precisa che per gli atti e i comportamenti posti in essere nell'esercizio della professione l'avvocato risponde dei danni arrecati con dolo e colpa grave e che non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto.

A ben vedere, come si precisa nella relazione di accompagnamento, la legge di riforma della professione forense del 2012 non ha previsto specifiche disposizioni in materia di responsabilità degli avvocati. La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'avvocato risponde anche per colpa lieve nei confronti del cliente, salvo che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sempre che non sussista negligenza e imperizia. Tale orientamento giurisprudenziale ha determinato un incremento delle cause intraprese da clienti che richiedono danni al difensore, anche in conseguenza di pronunce di inammissibilità dei ricorsi presentati avanti la Corte di Cassazione. In considerazione del fatto che i giudizi definiti sulla base di una valutazione di inammissibilità sono una percentuale rilevante e crescente del totale di quelli decisi, non è da escludere il rischio di un aumento esponenziale di questo contenzioso. Del resto la colpa lieve o l'imperizia potrebbe essere contestata al difensore anche nell'ipotesi di un mero errore interpretativo o, con un giudizio *ex post*, a fronte di un mutamento degli orientamenti della giurisprudenza. Non si deve peraltro ignorare il fatto che gli avvocati come i giudici operano in un contesto di notevole incertezza del diritto e in ragione di ciò per i magistrati la disciplina del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ne limita la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, con esclusione dell'attività di interpretazione di norme di diritto.

Il disegno di legge quindi non fa altro che uniformare il regime della responsabilità civile, quanto meno sotto il profilo dei presupposti, delle due principali categorie di operatori del diritto.

Ribadisce in conclusione che il provvedimento risponde all'esigenza di precisare ulteriormente i profili di responsabilità in relazione all'esercizio della professione forense, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpretazione delle norme di diritto, attività che non può automaticamente dare luogo ad una responsabilità civile dell'avvocato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), primo firmatario del disegno di legge, sottolinea come la norma che si intende proporre con il provvedimento è finalizzata, in particolare nel procedimento penale in seguito alla riforma Cartabia, a limitare gli effetti dannosi dell'alto numero di inammissibilità dei ricorsi, a volte peraltro incomprensibili, che espongono gli avvocati a procedimenti civili nei loro riguardi da parte del cliente che li ritiene responsabili.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(978) Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Discussione e rinvio)

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), relatore illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di migliorare l'attuale sistema di realizzazione del credito rendendolo meno farraginoso e più funzionale.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 introduce nel Libro IV, Titolo I del codice di procedura civile il nuovo Capo 1-*bis* che disciplina il procedimento di intimazione formale. L'articolo 656-*bis* (rubricato « Intimazione di pagamento ») del nuovo Capo disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di denaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile e, relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai

(ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie. Nell'intimazione deve essere assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato. Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche. Nell'atto di intimazione sono infine quantificate spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti. Il nuovo articolo 656-*ter* del codice di procedura civile (rubricato «Verifica dei presupposti») stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 656-*bis* del codice di rito.

L'articolo 2 prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista che, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.

L'articolo 3, infine, demanda ad un decreto del Ministero della giustizia, da approvarsi nel termine di mesi sei, previo parere del Consiglio nazionale forense, l'adozione delle modifiche o delle integrazioni regolamentari necessarie ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge, fa presente che il tema trattato dalle norme è stato affrontato anche nella scorsa legislatura giungendo quasi all'approvazione di un testo sul quale erano state effettuate anche delle audizioni, i cui rilievi sono stati recepiti nel testo attuale che tiene conto, peraltro, anche dell'approvazione delle modifiche al codice di procedura civile apportate dalla riforma Cartabia. Precisa che il capo introdotto dal provvedimento a sua prima firma è diretto a disciplinare il recupero dei crediti nell'ambito di competenza del giudice di pace; inoltre, il procedimento di intimazione di pagamento emesso dall'avvocato può essere paragonato al controllo meramente formale svolto dalla cancelleria. In ogni caso, la contestazione del credito potrà essere fatta valere in sede giurisdizionale nella fase di opposizione. Conclude infine invitando alla riflessione i componenti della Commissione in ordine allo specifico profilo dell'apposizione della formula esecutiva, ed in particolare del soggetto delegato a effettuare tale adempimento.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), pur dichiarando di nutrire alcune perplessità sul testo, ritiene tuttavia che il disegno di legge vada nella direzione di ampliare gli strumenti di tutela legale che possano facilitare il recupero dei crediti. Infatti, il problema esiste e viene spesso lamentato dagli investitori stranieri che rinunciano a operare nel nostro Paese anche in considerazione della difficoltà di avere una giustizia celere in particolare in relazione al recupero dei crediti. Ritiene pertanto che il provvedimento vada certamente approfondito ma che appare senz'altro utile a mitigare il cosiddetto *litigation risk*.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*) dà conto brevemente degli emendamenti riferiti agli articoli di interesse della Commissione, gli articoli 3, 5 e 7 già illustrati in relazione al provvedimento. Precisa che molte proposte vanno nella direzione delle osservazioni da lui già formulate in relazione al testo unificato. Al riguardo, ricorda che oggetto della rigenerazione urbana dovrebbe essere una porzione di territorio e non un fabbricato e che andrebbe sanata la contraddizione tra gli articoli 5 e 7. Infatti, l'articolo 5

individua delle casistiche precise per i Comuni in materia di rigenerazione urbana mentre l'articolo 7 introduce la possibilità per i soli privati di poter agire in deroga agli strumenti urbanistici; ritiene pertanto che sia utile una riflessione ulteriore sul punto dal momento che, in una lettura sistematica delle norme e dell'organizzazione degli strumenti urbanistici vigenti, sarebbe opportuno che solo la programmazione comunale urbanistica possa intervenire in deroga agli strumenti urbanistici medesimi. Inoltre, occorre individuare soluzioni per vincolare la conformità degli interventi dei privati agli strumenti urbanistici vigenti, pur in considerazione delle innovazioni legislative recentemente approvate in materia. Chiede pertanto di disporre di un tempo ulteriore per poter formulare una proposta di parere complessiva.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che si compone di 8 articoli ed è finalizzato a ridefinire un quadro organico del trasporto intermodale stabilendo, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.

Per le parti di competenza, segnala l'articolo 5 che definisce il regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti. In particolare, il comma 3 prevede che al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori dell'interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Il comma in questione stabilisce altresì i criteri per la durata del diritto di superficie. Il comma 4 prevede altresì che i soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Illustra quindi gli emendamenti di competenza della Commissione.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posto ai voti il parere non ostativo su testo ed emendamenti è approvato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 209 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024
209ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), intervenendo incidentalmente prima della discussione generale, domanda al relatore ed al rappresentante del Governo se l'articolo 5 del decreto-legge sia applicabile ai giudici di pace di nuova nomina ovvero anche a quelli nominati precedentemente.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore sul provvedimento, ed il sottosegretario OSTELLARI, precisando che l'articolo in esame dovrebbe applicarsi ai soli giudici di pace di nuova nomina, si riservano tuttavia di fornire sollecitamente ulteriori chiarimenti sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo recantela Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, ricordando che l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza - il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori - è disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale il disegno di legge è presentato ogni anno dal Governo entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Inoltre, tra gli obiettivi PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2024, figura l'adozione della citata legge annuale per la concorrenza 2023.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione segnala: l'articolo 20, relativo alla portabilità dei dati contenuti nelle "scatole nere", al comma 1 vieta alle imprese assicuratrici la previsione di clausole contrattuali esclusive o limitative del diritto dell'assicurato di disinstallare, gratuitamente e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell'attività di circolazione dei veicoli a motore (cosiddette "scatole nere" o equivalenti) di cui all'articolo 132-ter del decreto legislativo, 7 dicembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nonché di clausole che stabiliscono penali per la restituzione degli stessi dopo tale scadenza, che potrebbero produrre effetti distorsivi della concorrenza. Inoltre, poiché tali clausole sono qualificabili come vessatorie, la disposizione presenta un meccanismo sanzionatorio analogo a quello di cui all'articolo 36 del Codice

del consumo che disciplina la nullità di protezione, prevedendo che la nullità colpisca esclusivamente tali clausole e non, invece, l'intero contratto, il quale rimane valido per la parte restante. Il comma 2 disciplina invece un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle "scatole nere", prevedendo la facoltà per il consumatore di richiedere, tramite la compagnia assicurativa, all'impresa che gestisce i dispositivi elettronici, l'insieme dei dati registrati dal dispositivo elettronico durante la circolazione del veicolo assicurato, i quali vengono utilizzati dalla compagnia assicurativa ai fini del calcolo del premio del nuovo contratto stipulato con l'assicurato.

L'articolo 21 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito IVASS). Nello specifico il comma 1 prevede che le imprese assicurative possono istituire, per il tramite della relativa associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il comma 2 indica i soggetti che sono tenuti a definire le modalità di attuazione della disposizione, prevedendo che le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo e le tipologie di dati da trattare siano definiti con regolamento dall'IVASS adottato sentiti il Garante per la protezione dei dati personale e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), previa consultazione delle imprese di assicurazione e della relativa associazione rappresentativa.

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, che affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici. In proposito, si ricorda che l'articolo 1, ai commi 101-111, della legge di bilancio 2024 ha istituito l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni;

L'articolo 25, modificato dalla Camera, che novella il decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC. Con specifico riferimento alle sanzioni, il comma 1, al fine di rendere effettivo l'obbligo di iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea per i conducenti di taxi o gli esercenti il servizio di NCC, la novella prevede per il caso di mancata iscrizione l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera b), della legge n. 21 del 1992, ossia, della sospensione per due mesi dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la camera di commercio che costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC. La medesima sanzione si applica altresì - alla luce delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati - in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati conferiti al registro delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea.

Il comma 2 reca invece modifiche agli articoli 85 e 86 del Codice della strada per razionalizzare ed equiparare le sanzioni nei confronti dei trasgressori delle norme di cui alla legge quadro n. 21 del 1992, in materia di trasporto pubblico non di linea, che si tratti sia di taxi sia di NCC, distinguendo le fattispecie di abusivismo in assenza di titolo abilitativo (per cui vi è un inasprimento delle sanzioni), le violazioni sostanziali e le violazioni lievi, prevedendo altresì una graduazione delle sanzioni in caso di reiterazione degli illeciti.

Infine, l'articolo 26, modificato dalla Camera, reca una delega per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio

per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cosiddetti *dehors*). Per i profili di interesse della Commissione segnala che il comma 2, lettera *h*), indica tra i principi e criteri direttivi anche la definizione di un regime sanzionatorio adeguato per le violazioni.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo, è approvata.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO e MAGNI. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione su nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il nuovo testo unificato derivante dai disegni di legge in titolo, che è volto ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, il principio secondo il quale "La Repubblica tutela le vittime di reato".

Al riguardo ricorda che il primo testo unificato predisposto per i disegni di legge in esame prevedeva invece modifiche all'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo; a seguito delle richieste di ulteriori approfondimenti da parte dei componenti della Commissione giustizia, la 1a Commissione ha proceduto ad un nuovo ciclo di audizioni di esperti costituzionalisti - a cui hanno partecipato anche i senatori della 2a Commissione - all'esito del quale il relatore, senatore Della Porta, ha predisposto un nuovo testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali il 4 dicembre scorso.

Poiché il testo unificato recepisce le indicazioni emerse dal dibattito nella Commissione giustizia e confermate dalle audizioni degli esperti, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Illustra altresì i due emendamenti presentati al testo unificato, sui quali ritiene di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) osserva che il nuovo testo unificato elaborato presso la Commissione di merito supera le perplessità precedentemente formulate nel corso del dibattito.

Laddove infatti il precedente testo inseriva la tutela delle vittime dei reati all'interno dell'articolo 111 della Costituzione, alterando gravemente gli equilibri tra le parti su cui si fonda il processo penale, la nuova formulazione (che tiene conto altresì delle risultanze del un nuovo ciclo di audizioni aperto anche ai membri della Commissione Giustizia), colloca la predetta tutela all'interno dell'articolo 24 della Costituzione, senza modificare quegli equilibri.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Ad avviso del senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), anche il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito continua a presentare delle criticità, ancorché notevolmente migliore del precedente (dal momento che la formulazione originaria interveniva sull'articolo 111 della Costituzione, ridisegnando i rapporti all'interno del processo penale e dando luogo a gravi disequilibri).

Da un punto di vista metodologico, infatti, il testo conferma una discutibile tendenza ad inserire nel testo costituzionale principi generali destinati, il più delle volte, a rimanere inattuati, laddove, per contro, il ricorso allo strumento della legislazione ordinaria offrirebbe maggiori garanzie di concreta realizzazione.

Da un punto di vista di principio, poi, l'inserimento nell'articolo 24 della tutela delle vittime di reato rischia da un lato di rivelarsi pleonastico e dall'altro di dar luogo, in concreto, ad inopportune pressioni sull'attività del magistrato giudicante, che sarebbe portato a pronunciare sentenze commisurate non

all'effettivo disvalore del fatto compiuto bensì alla percezione maturata dall'opinione pubblica su di esso, con evidente sbilanciamento verso il massimo edittale.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) pone l'accento sul proficuo lavoro svolto dalla Commissione di merito, che, grazie anche all'impulso della Commissione Giustizia, consente di superare le criticità presenti nel testo precedente.

Osserva inoltre che la costituzionalizzazione della tutela delle vittime di reato, oltre a porsi in linea con le recenti determinazioni assunte dall'Unione europea e a costituire un importante parametro valutativo per la Corte costituzionale, consentirà di valorizzare il ruolo, spesso decisivo, svolto in più occasioni dai parenti delle vittime in favore dell'accertamento della verità.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche ad avviso del senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito è senz'altro da valutare favorevolmente. Non va poi passato sotto silenzio l'importante contributo apportato dalla Commissione Giustizia alla sua elaborazione, che ha consentito un'efficace implementazione della tutela delle vittime di reato nel tessuto costituzionale, salvaguardando al contempo i principi del processo accusatorio.

Replica quindi al senatore Scalfarotto osservando che nulla osta al recepire nel testo costituzionale le nuove sensibilità maturate nel corpo sociale. Tali interventi, peraltro, non svalutano affatto il ruolo della Costituzione ma, al contrario, le consentono di continuare a proporsi nel tempo come fondamentale tavola di valori condivisi.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che gli interventi sul testo costituzionale vanno comunque ponderati con attenzione, sia per evitare il rischio di trasformare il testo in una mera declaratoria di intenti di principio, sia per evitare conseguenze non calcolate nell'ordinamento al momento della loro concreta declinazione.

Rammenta quindi che le iniziative assunte dalla Commissione hanno comunque evitato un'inopportuna alterazione degli equilibri su cui si fonda il processo penale, dando luogo ad un oggettivo miglioramento del testo, anche se la soluzione preferibile restava comunque l'assegnazione dei provvedimenti in sede di Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti, è approvata.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Parere alla 4a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo per le parti di competenza ricordando che su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo.

Segnala quindi gli emendamenti 6.0.17 (che prevede sanzioni in materia di responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione), 6.0.25, 6.0.26, 6.0.27 e 6.0.28 (che intervengono in materia penale sulla tutela dell'ambiente), 6.0.30 (che interviene in materia penale per la lotta contro la violenza sulle donne e contro la violenza domestica), 13.9, 13.13 e 13.14 (che intervengono in materia penale sull'articolo 13 del disegno di legge relativamente alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale), 16.1 (che interviene per modificare l'articolo 16 proponendo sanzioni economiche e interdittive nei riguardi delle aziende che operano nel settore delle batterie e dei rifiuti di batterie), 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3 (che propongono interventi di carattere sanzionatorio e penale in materia bancaria in relazione ai bonifici bancari in euro, ai fondi propri e al rischio del credito).

Sugli emendamenti ricordati non ha osservazioni da formulare, richiama tuttavia l'attenzione

sull'emendamento 6.0.26 che, in materia di tutela penale dell'ambiente, alla lettera p) del comma 1 stabilisce che i termini di prescrizione previsti per i reati di cui alla direttiva comunitaria per la quale si conferisce al Governo delega di recepimento, decorrano non dalla commissione dei reati ma dalla loro scoperta.

Propone pertanto un parere non ostativo su tutti gli emendamenti richiamati con un'osservazione sull'emendamento 6.0.26.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con un'osservazione sugli emendamenti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il presidente [SISLER](#) (Fdl), nel constatare che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, apprezate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(978) Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che, su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge è stato rimesso in sede referente. Pertanto propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo con la seguente osservazione:

si evidenzia che alla lettera p) del comma 1 dell'emendamento 6.0.26 i termini di prescrizione previsti per i reati di cui alla direttiva comunitaria per la quale si conferisce al Governo delega di recepimento decorrono non dalla commissione dei reati ma dalla loro scoperta.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 210 (ant.) dell'11/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024
210ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(978) Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri è stato richiesto di poter procedere ad un breve ciclo di audizioni. Propone pertanto, qualora vi sia accordo, di fissare a venerdì 13 dicembre, alle ore 15, il termine per indicare i nominativi degli auditi.

La Commissione conviene.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) sottolinea l'importanza di indicare esperti che possano dare conto anche dei profili relativi all'organizzazione degli uffici giudiziari, da cui spesso dipendono i tempi del recupero dei crediti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.1.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 194 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024
194^a Seduta
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) introduce il provvedimento in titolo, facendo presente che la Camera dei deputati ha apportato numerose modifiche rispetto al testo originario.

In relazione alle materie di competenza della Commissione, le disposizioni concernono la materia delle *start-up* innovative, che la Commissione aveva già affrontato in parte con un disegno di legge, oggi legge n. 162 del 2024. In sostanza si tratta di norme che ampliano le definizioni e rafforzano le misure agevolative, anche di tipo fiscale.

L'articolo 28 - modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati - al comma 1 aggiunge ulteriori requisiti qualificanti il concetto di *start-up* innovativa, introducendo il requisito secondo cui la *start-up* innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) e specificando, nell'ambito del requisito secondo cui la *start-up* innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Il comma 2 introduce dei requisiti specifici, essenzialmente provanti la dinamicità e l'evoluzione dell'impresa, ai fini della permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti; consente di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese per un periodo di due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di "*scale-up*" e in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa; mantiene fermo quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in *start-up* innovative.

L'articolo 29 - modificato ed integrato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati - prevede, al comma 1, che le *start-up* innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti, entro dodici o sei mesi, i nuovi requisiti prescritti dallo *Start-up Act*. Il comma 2, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di *start-up* innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle PMI innovative.

L'articolo 31, introdotto alla Camera dei deputati, reca modifiche alle discipline agevolative previste in favore delle *start-up* innovative. In particolare, viene delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento in *start-up* innovative, ivi inclusi quelli in regime *de minimis*, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative. Infine, viene indicato al 31 dicembre 2024 il

termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

Tali modifiche si aggiungono a quanto già previsto dalla citata legge n. 162 del 2024, recante disposizioni ai fini della promozione e dello sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, esaminata nei mesi scorsi dalla Commissione. Ricorda che l'articolo 2 della legge medesima interviene sulla disciplina delle detrazioni riconosciute per gli investimenti in *start-up* innovative e in PMI innovative ai sensi dei richiamati articoli 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012 e 4, comma 9-*ter* del decreto-legge n. 3 del 2015, prevedendo, in caso di eccedenza dell'importo della detrazione rispetto all'imposta lorda, la trasformazione di tale eccedenza in un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tale agevolazione fiscale opera per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

L'articolo 32, modificato nel corso dell'esame parlamentare, introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in *start-up* innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8 per cento della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti *de minimis* previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023. La norma è diretta ad incentivare l'investimento in *start-up* innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati.

L'articolo 33, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca delle norme dirette ad incentivare gli investimenti in *start-up* innovative. Nello specifico, stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *venture capital* effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5 per cento (10 per cento a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Con apposita clausola di salvaguardia, il beneficio fiscale è, in ogni caso, riconosciuto per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente. Infine, stabilisce che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa anche sostenere, con garanzia concessa a titolo oneroso, il capitale di rischio investito dagli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di *venture capital*. Le norme sono dirette ad incentivare gli investimenti in *start-up* innovative, ossia in imprese giovani ad alto contenuto tecnologico e con potenziale di crescita elevato, attraverso delle modifiche alla disciplina degli investimenti qualificati effettuati dagli enti di previdenza, nonché prevedendo l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere, ma anche in riferimento alle disposizioni recate dalla legge annuale per la concorrenza in materia di *start-up*, denunciando l'orientamento contraddittorio e ondivago della maggioranza che è intervenuta negli ultimi mesi ora ampliando, ora restringendo le agevolazioni fiscali indirizzate alle *start-up* innovative. Dopo aver criticato l'assenza di un indirizzo univoco, preannuncia la presentazione, a propria firma, di un disegno di legge in materia di *start-up* innovative a vocazione sociale.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) preannuncia il voto contrario motivato sia dalla frammentarietà che dalla scarsa efficacia delle disposizioni recate dal disegno di legge in materia di *start-up* innovative, un settore che, viceversa, meriterebbe un'azione coordinata e strategica di ben altro peso e consistenza per

umentare la competitività del sistema produttivo nazionale.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(978) Erika STEFANI. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) introduce il provvedimento in titolo facendo presente che l'attuale sistema di realizzazione del credito risulta, farraginoso, poco funzionale, ma soprattutto non in linea con gli *standard* europei che impongono il principio dell'effettività degli strumenti di tutela processuale.

Il disegno di legge propone, nella logica di semplificare l'attività burocratica dell'amministrazione della giustizia civile, di superare il preventivo filtro del giudice civile, consentendo, ai fini di semplificazione, direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio che verrebbe dallo stesso poi notificato alla controparte debitrice. Questa ingiunzione non sarebbe, almeno in questa fase, munita di esecutorietà.

In buona sostanza, è il difensore di parte che accerta gli elementi di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, che il disegno di legge riproduce nel nuovo articolo 656-*bis*, eliminando, per talune ipotesi, quella mera verifica che oggi è svolta dai giudici civili e che tuttavia ha un notevole costo per l'amministrazione della giustizia, provocando un rallentamento e un impatto negativo sulle aspettative di giustizia dei cittadini e delle imprese.

Si propone di porre a carico del difensore che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile precisi obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l'emanazione di siffatto provvedimento.

Il disegno di legge prevede all'articolo 1 l'introduzione, nel nuovo Capo 1-*Bis* al Libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, del nuovo articolo 656-*bis* (rubricato «Intimazione di pagamento») che disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di danaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile; nonché relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai (ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie.

Nell'intimazione viene assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato. Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche.

Si introduce poi l'articolo 656-*ter* del codice di procedura civile (rubricato «Verifica dei presupposti») con cui si stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile.

Con l'articolo 2 si prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Interviene la senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), la quale argomenta analiticamente le motivazioni di una netta contrarietà al disegno di legge testé illustrato. In sostanza esso attribuisce una funzione pubblicistica ad un soggetto privato e addossa responsabilità di verifica dell'appropriatezza di atti all'avvocato di parte, con il rischio di stravolgerne l'azione di effettiva tutela dell'assistito. Inoltre, non chiarisce se e come viene versato il contributo unificato di giustizia, acuendo le criticità di un sistema che addossa anche ai soggetti più fragili il costo della giustizia. Inoltre, il disegno di legge limita questa azione di cosiddetta semplificazione alle controversie rimesse al giudice di pace e solo per il recupero di parcelle - che peraltro è già assistito da tutele speciali - non applicandosi invece ai contratti

bancari per espressa previsione. Si tratta peraltro di una previsione ultronea in quanto i muti fondiari sono già assistiti da una legislazione speciale.

Invita quindi la Commissione a votare contro la proposta di parere favorevole.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) esprime una valutazione fortemente negativa del disegno di legge in esame, che intende trasporre una funzione pubblicistica ad un soggetto che, per sua natura, deve poter svolgere il proprio ruolo a tutela di una delle parti del processo; il disegno di legge, inoltre, attribuendo in maniera impropria compiti all'avvocato, delegittima la funzione della magistratura e il principio di terzietà della stessa.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che, nel corso della seduta già convocata alle ore 9,15 di domani, sarà avviato l'esame dell'Atto del Governo n. 237, schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.